

Emendamento 1707

Il nostro ordinamento non prevede l'arresto in flagranza di reato per gli atti sessuali con minorenni, infatti l'art. 380 c.p.p. lo contempla nei casi previsti dall'art. 609 bis c.p.p., violenza sessuale in genere, ad esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma (c.d. casi di minore gravità). La c.d. legge bagaglio, per intenderci quella sulle intercettazioni telefoniche, ha colmato un grave vuoto legislativo estendendo la previsione dell'arresto in flagranza di reato anche a tutte le ipotesi di violenza su minori. Sennonché alcuni rappresentanti del Parlamento, precisamente Gasparri (PdL), Bricolo (Lega), Quagliariello (PdL), Centaro (PdL), Berselli (PdL), Mazzatorta (Lega), Divina (Lega), hanno inopportunamente proposto l'emendamento n. 1707 alla previsione di arresto in flagranza di reato per gli atti di violenza sessuale su minori di cui all'art. **609 quater** c.p.p., escludendolo nei casi di minore gravità c. 3°, così come già previsto dal vigente art. 380 c.p. lett. D-bis per ipotesi di cui all'art. 609 bis c. 3° c.p.p. (violenza sessuale in genere). La motivazione dell'emendamento, che sembrerebbe essere stato ritirato a seguito del clamore mediatico di questi giorni, risiederebbe:

1) in una presunta esigenza di armonizzazione dell'ordinamento per cui alla previsione della esclusione di arresto in flagranza di reato per la violenza sessuale in genere, dovrebbe seguire anche la stessa esimente per gli atti sessuali sui minori;

2) per evitare l'arresto nel caso di atti sessuali fra minori.

Le ragioni addotte a sostegno della misura proposta sono prive di ogni fondamento logico- giuridico in quanto:

I) i reati sessuali sui minori non possono essere equiparati agli atti di violenza sessuale in genere, in quanto ai primi sicuramente deve essere attribuita una maggiore pericolosità sociale a cui deve senz'altro corrispondere una sanzione proporzionata che giustifica la misura cautelare (arresto) per la particolare pericolosità sociale espressa dall'agente;

II) perché anche senza l'emendamento proposto, tenendo conto della non imputabilità dei minori di anni 14, il pericolo di arresto per atti sessuali tra minorenni consenzienti tecnicamente appare difficile da eseguirsi in quanto, al momento della constatazione della fragranza, dovrebbe stabilirsi quale dei due minorenni dovrebbe essere arrestato ed in virtù di quale criterio discrezionale, inoltre è da dirsi che l'art. 609 – quater c.p.p. (atti sessuali con minorenni) al comma terzo già prevede una ipotesi di non punibilità laddove reca: "Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis (violenza sessuale in genere), compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni."

Infine il criterio di minore gravità adoperato nell'emendamento contemplato e dalla normativa sopra richiamata, non è certamente desumibile al momento dell'accertamento della fragranza del reato, soprattutto se esso consegue ad una condotta subita da minori, bensì esso dovrà essere accertato solo successivamente, a seguito di indagini, e potrà essere a buon ragione fatto valere dal reo per la quantificazione della pena.



movimento difesa del cittadino

Rimane, ad esito della valutazione di questa vicenda, un senso di profondo disagio per la proposizione di un emendamento che non appare giustificabile sia in relazione al particolare allarme sociale della condotta incriminata, sia per la indubbia pericolosità sociale degli agenti, sia per le ripercussioni irreversibili degli atti oggetto della condotta capaci di condizionare in maniera irreversibile la personalità di soggetti più deboli.

Roma addi 02/07/2010

Ufficio Legale Nazionale MDC

Avv. Eugenio Diffidenti



www.mdc.it

Sede Nazionale: Via Quintino Sella 41 - 00187 Roma
Tel 06.4881891 - Fax 06.42013163 - info@mdc.it